



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

## PON Città Metropolitane 2014-2020

PON METRO 2014- 2020 – PIANO OPERATIVO CITTÀ DI CAGLIARI OBIETTIVO SPECIFICO 6.2 RESILIENZA DELLE CITTÀ METROPOLITANE - AZIONE 6.2.1 – “RAFFORZAMENTO SOCIALE E OCCUPAZIONALE NELLE CITTÀ METROPOLITANE – PROGETTO CA6.2.1.a – “CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CAGLIARI PER LA RIPRESA ECONOMICA SOSTENIBILE”

### CHIARIMENTI

21 Marzo 2023

# Cagliari



### Domande al 21 marzo 2023

**D.30** Si chiede se sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- **Pompe di calore ad una classe energetica più eco sostenibile**
- **Zanzariere per le finestre in alluminio eco sostenibile**
- **Tastierini numerici per il portone d'ingresso e sistema software per gestirlo**
- **Portone d'ingresso (viene considerato come infisso?)**
- **Registratore di cassa**
- **Mini Frigo bar**
- **Tv smart**

**R.** L'art.8 dell'Avviso "Spese Ammissibili" indica a titolo esemplificativo diverse categorie di spese relative a beni materiali, immateriali e servizi. Inoltre, le stesse spese devono concorrere ad incrementare le potenzialità commerciali e la competitività dell'impresa e a tal scopo devono fare riferimento ad uno o più dei seguenti ambiti di intervento:

- abbattimento di emissioni in particolar modo di carattere acustico;
- riduzione dell'impatto ambientale dell'attività favorendone la tutela e la qualità;
- riduzione dei consumi energetici;
- sviluppo digitale.

Pertanto, se coerenti con la tipologia di attività portata avanti dall'impresa, si considerano ammissibili le pompe di calore, i Tastierini numerici per il portone d'ingresso e sistema software per gestirlo, Mini Frigo bar e Tv smart, purché rientrino negli ambiti di intervento di cui sopra.

Tutti i beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica e dovranno essere installati nella sede oggetto di intervento, dovranno essere pertinenti e coerenti con l'intervento ammesso a finanziamento sia in termini di caratteristiche che di numero, e non potranno essere distolti dall'uso per un periodo di almeno 5 anni.

Inoltre, la realizzazione di impianti deve essere congrua con i tempi previsti per l'ammissibilità della spesa, che deve essere sostenuta e quietanzata entro il 31/08/2023.

**D.31 Ai fini del conteggio dei 3 preventivi, si possono fornire preventivi non personalizzati reperibili online? (Esempio: acquisti su piattaforma web)**

R. No, i preventivi di spesa, ancorché reperiti online, devono essere intestati al richiedente e devono essere coerenti con l’Azione CA 6.2.1a.

**D.32 Sono ammessi anche i veicoli ibridi-elettrici o solo quelli totalmente elettrici?**

R. Come previsto all'art. 8 lettera e) del presente Avviso, sono ammissibili **solo** i "mezzi mobili **elettrici** targati e non targati, nella soglia massima di 35.000 iva esclusa, ad esclusivo uso aziendale necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del contributo:

- nei quali si realizza una parte del processo produttivo sono ammissibili al 100%;
- destinati al trasporto di merci e persone sono ammissibili nel limite del 50% del loro valore".

I mezzi non possono essere acquistati per attività di noleggio. Si precisa inoltre che, non è ammissibile l’acquisto di autoveicoli destinati al trasporto di merci su strada conto terzi e l'acquisto di mezzi mobili targati il cui utilizzo non sia strettamente connesso al ciclo produttivo come previsto all’art. 8 dell’Avviso.

Tali mezzi, inoltre, devono essere consegnati in tempi congrui con l’ammissibilità della spesa, che deve essere sostenuta e quietanzata entro il 31/08/2023.

**D.33 Le spese di consulenza di seguito definite, sono tutte ammissibili o quali eventualmente non lo sono?**

**A) per analisi energetica**

**B) per consulenza tecnica durante l’installazione delle apparecchiature**

**C) per la gestione della pratica di accesso al bando**

R. Come previsto all'art. 8 lettera f) dell’ Avviso sono ammissibili le "spese di consulenza per un massimale del 10%. I servizi di consulenza devono riguardare interventi che consentono la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare, sono finalizzati a:

- accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo dell'impresa operante attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- sostenere e favorire l'impresa che intenda proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale."

Come previsto all'art. 9 lett. cc dell'Avviso le spese correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione non sono ammissibili.

**D.34 Un'azienda costituita dopo il 1 gennaio 2020 al fine di acquisire un'impresa già operativa da circa 6 anni, può accedere alla richiesta di contributo?**

R. Come previsto dall'Avviso all'art. 4 lettera b) il soggetto beneficiario, per essere ritenuto ammissibile, deve essere costituito e operativo almeno dal 01/01/2020.

Se l'azienda acquisita è operativa da 6 anni e quindi ancora prima del 1 gennaio 2020 e l'intervento è volto al miglioramento della sua competitività, anche se ha cambiato proprietà, può accedere e fare richiesta di contributo.

Se, invece, l'azienda richiedente, costituita successivamente al 1 gennaio 2020, intende richiedere il contributo **questa non possiede il requisito di accesso per presentare la domanda.**

La data che fa fede è quella relativa all'avvio attività così come indicata nella visura camerale.

**D.35 Un'azienda con codice Ateco 81.3 "cura e manutenzione del paesaggio" di importanza primaria, ma che nella sua attività primaria ha la piena gestione di ristorante e bar interni ad un parco, può accedere solo ed esclusivamente per beni e servizi legati direttamente e inequivocabilmente all'attività di ristorante e bar?**

R. Il codice Ateco 81.3 non è ammissibile. Come previsto dall'Avviso all'art. 4 lettera d) il soggetto beneficiario deve "richiedere il contributo per una delle attività, identificata come prevalente, rientranti in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 di cui all'art. 5" dell'Avviso.

**D.36 Un'impresa con codice Ateco primario non ammissibile, ma con codice Ateco 56.3 per un altro sito, può fare richiesta di contributo? Potrebbe acquistare beni strumentali legati all'attività di ristorazione per un altro sito operativo?**

R. Come previsto dall'Avviso all'art. 4 lettera d) il soggetto beneficiario deve “richiedere il contributo per una delle attività, identificata come prevalente, rientranti in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 di cui all'art. 5” dell'Avviso. Inoltre, il programma di spesa deve riferirsi ad una sola unità produttiva, ubicata nel territorio del Comune di Cagliari, della quale l'impresa deve avere la disponibilità.

**D.37 Il codice ATECO 56.10.2 è ammissibile?**

R. Sì, come indicato nell'art. 5 dell'Avviso, il codice ATECO 56.10.2 "Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto" è tra quelli ammissibili.

**D.38 In riferimento al bando "Concessione di contributi in regime di de minimis" l'art. 5 "Settori ammessi" indica come codice Ateco il numero 47: si intendono in automatico tutte le attività comprese in questo codice (es. 47.01..., 47.02..., 47.03... etc.) in particolare sono ammesse anche le attività con codice Ateco 47.99 essendo una sotto categoria del 47 anche se non specificata?**

R. Come previsto all'art. 5 dell'Avviso, rispetto al codice Ateco 47 sono state indicate le specifiche sotto categorie ammesse al finanziamento. Il codice Ateco 47.99 “Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati” non rientra in questo elenco e pertanto non è ammissibile.

**D.39 Per le spese di consulenza per cui è previsto il massimale del 10%”, si intende il 10% dell'investimento o del contributo a fondo perduto?**

R. Le spese di consulenza sono ammissibili per un massimale del 10% dell'importo complessivo dell'investimento ammissibile.

**D.40 Nell'Avviso si legge che le imprese che possono partecipare devono essere attive e operative almeno dal 01.01.2020. Nel caso di una azienda costituita nel novembre 2019 ma con inizio attività nel giugno 2020 è possibile presentare domanda?**

R. No. L'impresa richiedente deve essere costituita e operativa almeno dal 1 gennaio 2020.

Si veda anche la Domanda n.29 dei chiarimenti pubblicati sul sito del Comune.

**D.41 Si chiede un chiarimento sul requisito di ammissibilità secondo il quale le MPMI beneficiarie debbano essere costituite e operative a far data almeno dal 01/01/2020. Si intende che possono essere beneficiarie anche le imprese costituite e operative prima di tale data? O vi rientrano solamente quelle costituite e operative dal 01/01/2020 in poi?**

**R. Possono presentare domanda di contributo tutte le imprese che sono costituite almeno dal 1 gennaio 2020. Tutte le imprese costituite ed operative prima di tale data possono, quindi, presentare domanda.**

Si veda anche la Domanda n.29 dei chiarimenti pubblicati sul sito del Comune.

**D.42 Siamo una società con sede operativa e legale nel Comune di Pula, facente parte della Città Metropolitana di Cagliari. All'art. 4 dell'Avviso, tra i requisiti per poter partecipare alla procedura, viene indicato "avere sede operativa (unità sede produttiva) destinataria dell'intervento nel territorio della Città di Cagliari". Non è chiaro se per Città di Cagliari si intenda "Città metropolitana di Cagliari o solo il Comune di Cagliari.**

**R. Per territorio della Città di Cagliari si intende solo ed esclusivamente il Comune di Cagliari.**

**D.43 Con riferimento al bando in oggetto si chiede se sono ammessi a finanziamento investimenti relativi alla installazione di pompe di calore in classe energetica A in una struttura ricettiva.**

**R. Sono ammessi a finanziamento gli investimenti relativi all'acquisto e installazione di pompe di calore che permettano una riduzione dei consumi energetici come previsto dall'Avviso all'art. 3 "Caratteristiche degli interventi" e nei limiti dell'art. 8 "Spese ammissibili".**

**D.44 È possibile sostituire le pompe di calore esistenti, collegandole al nuovo sistema fotovoltaico?**

**R. Se l'investimento prevede la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, nell'ottica della riduzione dei consumi e del miglioramento della prestazione energetica, previsto dall'Avviso all'art. 3 "Caratteristiche degli interventi" e nei limiti dell'art. 8 "Spese ammissibili", si possono sostituire le pompe di calore collegandole al nuovo impianto.**

**D.45 In merito all'Avviso PON Metro con scadenza il 31 marzo 2023, si richiedono i seguenti chiarimenti:**

**a) Impianto fotovoltaico già installato e funzionante. Posso implementare il mio impianto installando l'accumulo e di conseguenza sostituendo gli inverter che gestiscono sia l'impianto che l'accumulo?**

R. No. L'installazione del solo accumulo e la sostituzione degli inverter non si configurano come realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico e pertanto non rappresentano un intervento ammissibile ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso.

**b) Quindi, l'accumulo come upgrade è una spesa ammissibile?**

R. No. L'ammissibilità a finanziamento dei sistemi di accumulo di energia è subordinata alla stretta connessione e realizzazione congiunta all'impianto fotovoltaico o solare termico.

**c) Le spese per l'adeguamento del quadro elettrico rientrano anch'esse nelle spese ammissibili?**

R. L'ammissibilità a finanziamento dell'adeguamento del quadro elettrico è subordinata alla stretta connessione e realizzazione congiunta all'impianto fotovoltaico o solare termico.

**d) Le spese per l'autorizzazione da parte di Enel?**

R. Come previsto all'art. 8 dell'Avviso lett. d) sono ammesse le "spese per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, eolico, geotermico), comprese le eventuali spese per il sistema combinato di inverter con batterie e l'allacciamento alla rete dell'energia elettrica. Sono altresì incluse le spese di trasporto e installazione, comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento."

**D.46 Azienda nata nel 2014 che prende in gestione nel mese di marzo 2023, l'attività o parte dell'attività (bar ristorante) di un'azienda nata dopo il 2020. Si può richiedere il contributo per la sede operativa presa in gestione?**

R. Sì. Come specificato dall'art.4 dell'Avviso: "Il soggetto deve essere costituito e operativo almeno dal 01/01/2020". Tale requisito deve essere posseduto dall'impresa che presenta la domanda di contributo e l'investimento deve essere realizzato per la sua unità produttiva e operativa.

Si precisa che l'impresa deve avere nella sua disponibilità la sede operativa dove realizzerà l'investimento.

**D.47 L'acquisto e posa di pannelli fonoassorbenti per ridurre l'inquinamento acustico di un ristorante rientra tra le spese ammissibili?**

R. Come richiamato all'art. 3 dell'Avviso, in coerenza con quanto indicato dal PON Città Metropolitane 2014-2020, gli investimenti dovranno essere tesi ad incrementare le potenzialità commerciali e la competitività dell'impresa e dovranno fare riferimento tassativamente a uno o più dei seguenti ambiti di intervento:

- abbattimento di emissioni in particolar modo di carattere acustico;
- riduzione dell'impatto ambientale dell'attività favorendone la tutela e la qualità;
- riduzione dei consumi energetici;
- sviluppo digitale.

Nel caso specifico, i pannelli fonoassorbenti rientrano negli interventi finanziabili per ridurre le emissioni di carattere acustico.

**D.48 Gli impianti Plug & Play "Micro impianti di produzione di energia solare con potenza inferiore a 350w" (come da delibera 04 agosto 2020, 315/2020/R/eel e successivo comunicato stampa ARERA del 7 agosto 2020), sono spese ammissibili?**

R. Sì. Come previsto dall'Avviso sono ammissibili gli interventi volti alla riduzione dell'impatto ambientale dell'attività favorendone la tutela e la qualità e la riduzione dei consumi energetici.

**D.49 trap Si richiedono informazioni circa la possibilità per le Associazioni Culturali di poter partecipare all'Avviso. Il dubbio è sorto in particolar modo perché si tratta di un'associazione culturale no profit ma con tutti i requisiti segnalati all'Articolo 4.**

R. L'art.4 dell'Avviso stabilisce che *"Sono ammesse a partecipare alla procedura di cui al presente avviso, in forma singola, le Micro e Piccole Media Imprese - MPMI così come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dell'Allegato I*



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

*al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, incluse le imprese sociali di cui all'art. 1 del D.lgs. 112/2017".*

Sempre il medesimo articolo prevede, tra i requisiti di ammissibilità che il soggetto beneficiario deve possedere, alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata dell'intervento, quello dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, nei casi previsti dalla legge. Si ricorda, infine, che sempre l'art. 4 stabilisce che per poter partecipare all'Avviso il soggetto deve essere costituito ed operativo almeno dal 01/01/2020, e sempre ai sensi dello stesso articolo 4 lett.d) deve "richiedere il contributo per una delle attività, identificata come prevalente, rientranti in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 di cui all'art. 5" dell'Avviso.

**D. 50 Se l'impresa opera in due settori, somministrazione di alimenti e bevande; cultura, sport e tempo libero, e il codice Ateco di importanza secondaria risulta quello riferito all'attività prevalente può presentare domanda per il contributo? Quali sono i documenti che attestano la prevalenza dell'attività? Il codice Ateco 93.29.1 discoteche, sale da ballo, nightclub e simili è ammissibile?**

**R.** Come previsto all'art. 4 lettera d) dell'Avviso il soggetto beneficiario deve "richiedere il contributo per una delle attività, identificata come prevalente, rientranti in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007 di cui all'art. 5" dell'Avviso.

Come indicato nell'art. 5 "Settori Ammessi" dell'Avviso, il codice Ateco 93.29.1 - altre attività ricreative e di divertimento non è tra quelli ammessi.